

# Rapporto al messaggio 1714

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 9 febbraio 1971 sul messaggio 9 febbraio 1971 concernente la modificazione di alcune disposizioni della legge organica giudiziaria (istituzione di una seconda Pretura nel Distretto di Mendrisio)

1. La proposta modificazione degli articoli 7, 12 e 46 della legge organica giudiziaria trae origine dal fatto che la Pretura di Mendrisio la cui competenza territoriale si estende all' intero Distretto versa da tempo in una situazione del tutto insostenibile.

Il messaggio contiene in proposito dati statistici molto eloquenti e persuasivi. Basterà ricordare che le cause civili prodotte sono aumentate da 144 nel 1965 a 184 nel 1970 e le procedure per rigetto di opposizione da 166 a 135; nello spazio di cinque anni inoltre il numero delle vertenze appellabili pendenti è passato da 284 a 553, con un aumento di quasi il 100 %.

Per di più, come rettamente osserva il messaggio, i dati statistici indicati rappresentano soltanto una parte del carico di lavoro che incombe attualmente alla Pretura e non riproducono i molti altri compiti che, in forza dell' ordinamento giudiziario, il Pretore è tenuto ad assumere.

Così i processi penali dipendenti dalle opposizioni elevate contro i decreti di accusa (che lo scorso anno, nel Distretto di Mendrisio furono 34), i procedimenti fallimentari (170), e quelli relativi agli articoli 2 e 4 LAC (300): senza dire di altre incombenze veniali, che pur tuttavia impongono notevole dispendio di tempo, come ad esempio il controllo e la vidimazione delle cartelle ipotecarie (500).

La conseguenza del descritto stato di cose è quella per cui, nonostante l' impegno profuso dal Giudice e dai suoi collaboratori, l' attività della Pretura di Mendrisio si svolge ad un ritmo pesante ed affannoso: le cause civili si protraggono per anni, prima di giungere a definizione, e fra una udienza e l' altra nella stessa vertenza intercorrono mesi e mesi d' intervallo.

2. Già quindi la situazione attuale manifesta l' esigenza di un sollecito intervento legislativo, inteso a riportare entro limiti più ragionevoli il carico di lavoro assegnato a questo ufficio ed a consentire un decorso più rapido e più agevole delle procedure in atto: nel senso indicato, i deputati Rossi e Vassalli hanno prodotto un' interpellanza al Consiglio di Stato già il 24 giugno 1968.

Del resto, la necessità di un miglioramento si imporrebbe anche solo considerando che, secondo l' ultimo censimento federale, gli abitanti della giurisdizione sono ben 39.593, di contro ai 48.699 delle due giurisdizioni di Locarno ed ai 93.758 delle quattro di Lugano

Il bisogno di un rimedio all' esistente stato di cose emerge peraltro, con ancor maggiore evidenza, dal fatto che, secondo le fondate previsioni del Consiglio di Stato, l' attività della Pretura di Mendrisio conoscerà negli anni a venire un inevitabile incremento.

Non solo infatti come osserva il messaggio, il Distretto conosce un esteso sviluppo d' ordine industriale e commerciale; ma l' avvento, ormai non lontano, del nuovo Codice di procedura civile imporrà al Pretore l' obbligo di una più intensa e continuata partecipazione alle istruttorie sin dall' inizio delle cause: il che, se potrà giovare alla migliore formazione del convincimento del giusdicente, non mancherà di rendere più gravoso ed impegnato il completo di esso e, con ciò, più precaria la situazione dell' Ufficio.

3. La soluzione prospettata dal Consiglio di Stato è quella di suddivisione del Distretto in due giurisdizioni:  
Mendrisio Sud: comprendente i Circoli di Balerna e di Caneggio, con 20.507 abitanti, e

Mendrisio Nord, comprendente i Circoli di Mendrisio, Stabio e Riva San Vitale, con 18.210 abitanti.

Il messaggio esclude la possibilità di una soluzione non ancorata a criteri di ordine territoriale, affermando che per il Distretto di Mendrisio, dove si avranno due Preture, non è opportuna una divisione per materie nel senso del rinnovato testo dell' art. 47, cpv. 1 della Costituzione cantonale; ciò in particolare perché risulterebbe impossibile prevedere sin d' ora in quale direzione si evolverà maggiormente l' attività giudiziaria nei prossimi anni.

La Commissione non può esimersi dal rilevare la fragilità del suddetto assunto e, richiamandosi alle conclusioni cui il Gran Consiglio. è pervenuto nel dibattito svoltosi attorno al Messaggio n. 1555, ritiene di dover insistere affinché venga concretamente valutata la possibilità di ripartire per materie, e non per territorio, la competenza dei Pretori, nei Distretti in cui si trovi ad operare una pluralità di essi.

Un analogo riparto, del resto, è da tempo in atto in parecchi fra i Cantoni confederati, così Berna e Zurigo.

Nel Ticino si è fino ad oggi compiuta, e proprio per il determinante impulso della Commissione, una sola esperienza nel descritto ordine di idee, attraverso la costituzione della Pretura di Lugano-Distretto, e questa prima esperienza, pur realizzando solo parzialmente il criterio della divisione per materie, sembra indicare che la possibilità offerta ai Pretori di lavorare costantemente su alcune discipline soltanto, anziché sulle molte e diversissime oggi loro affidate vale a sveltire il decorso dei processi ed a rendere più sollecita e sicura l' amministrazione della giustizia.

4. Certo è che una riforma di tale portata non può che inserirsi in un contesto più vasto ed esteso di quello offerto dal disegno di legge in esame. La Commissione comunque ha potuto accertare che uno speciale organo consultivo del Consiglio di Stato sta sondando, in tutta la sua estensione e complessità la cennata problematica. Essa non ritiene pertanto di poter precorrere, con una soluzione parziale, limitata ad un solo Distretto, i tempi e le conclusioni di uno studio che, secondo le assicurazioni date dal capo del Dipartimento, è volto a considerare nel loro insieme i problemi proposti dall' articolata struttura giudiziaria civile nel Ticino

D' altra parte, lo stato di grave disagio rilevato nella giurisdizione di Mendrisio non tollera remore ulteriori ed impone l' assunzione di misure d' urgenza.

Adagiandosi alle proposte del messaggio, la Commissione invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare la riforma dell' art. 7 della LOG, nel senso prospettato dal disegno di legge in esame.

L' istituzione di una seconda Pretura nel Distretto di Mendrisio implica necessariamente la modifica dell' ordinamento relativo alla supplenza straordinaria dei Pretori (art. 12 LOG) ed alla sostituzione, pure straordinaria, degli assessori giurati (art. 46 LOG).

Sul primo punto, le proposte del messaggio non richiedono particolare commento.

Sul secondo, gli attuali giudici popolari essendo stati eletti per l' intero distretto, la Commissione ritiene di aggiungere al disegno di legge proposto dal messaggio una norma transitoria del seguente tenore:

Fino al termine del periodo di nomina in corso, gli assessori giurati attualmente in carica restano in funzione per entrambe le giurisdizioni del Distretto di Mendrisio.

Quanto al diritto intertemporale appare opportuno modificare come segue il secondo capoverso della norma suggerita dal messaggio:

I procedimenti sui quali l' istruzione probatoria è già conclusa sono decisi dal Pretore che li ha istruiti: gli altri vengono demandati al Pretore competente giusta le nuove disposizioni di legge.

Risulta infatti, da un' indagine esperita sulle cause appellabili, che l' assegnazione al nuovo giudice delle sole vertenze pendenti, la cui istruzione probatoria non sia ancora iniziata, lascerebbe all' altra giurisdizione una troppo estesa mole di arretrati.

5. Alle ulteriori modalità di attuazione della legge provvederà, infine, il Consiglio di Stato, attraverso la richiamata delega di poteri, come nel precedente caso della Pretura di Lugano-Distretto.

**Per la Commissione della Legislazione:**

F. Vassalli, relatore

Bezzola-Ferrari-Frigerio-Induni - Nessi -

Paltenghi - Salvioni - Tamburini-Tognini.

Disegno di

**LEGGE**

che modifica alcune disposizioni della legge organica giudiziaria (del .....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 9 febbraio 1971 n. 1714 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

L' art. 7 della legge organica giudiziaria civile e penale è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 7**

Numero

Vi è un Pretore per ogni Distretto, eccettuati quelli di Lugano, di Locarno e di Mendrisio.

Nel Distretto di Lugano vi sono quattro Pretori, tutti con residenza a Lugano

Uno di essi ha per giurisdizione il Comune di Lugano, e si designa il Pretore di Lugano- Città; il secondo il Comune di Massagno e il Comuni del Circolo del Ceresio, di Carona e di Pregassona, e si denomina il Pretore di Lugano- Ceresio; il terzo i rimanenti Comuni del Distretto, e si denomina il Pretore di Lugano- Campagna; il quarto si denomina Pretore di Lugano- Distretto ed ha la competenza esclusiva per tutto il Distretto nelle materie previste dall' art. 15 bis.

Nel Distretto di Locarno vi sono due Pretori, entrambi con residenza a Locarno

Uno di essi ha per giurisdizione i Comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Minusio, Brione s/Minusio, e si denomina il Pretore di Locarno Città; il secondo gli altri Comuni del Distretto, e si denomina il Pretore di Locarno- Campagna.

Nel distretto di Mendrisio vi sono due Pretori, ambedue con residenza a Mendrisio.

Uno di essi ha per giurisdizione i Comuni dei Circoli di Balerna e di Caneggio, e si denomina il Pretore di Mendrisio Sud; il secondo, gli altri Comuni del Distretto, e si denomina il Pretore di Mendrisio- Nord.

---

**Art. 2**

L' art. 12 della LOG è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 12**

a) Straordinaria, viciniorità

In caso di impedimento legale del Pretore e del segretario assessore la causa è devoluta al Pretore viciniore e cioè, di regola:

- i Pretori di Mendrisio- nord e di Mendrisio- sud si suppliscono a vicenda;
- i Pretori di Lugano- Campagna e di Lugano- Ceresio si suppliscono a vicenda;
- i Pretori di Lugano- Città e di Lugano -Distretto si suppliscono a vicenda;
- i Pretori di Locarno- Città e di Locarno -Campagna si suppliscono a vicenda;
- il Pretore di Bellinzona e quello di Riviera si suppliscono a vicenda;
- il Pretore di Blenio e quello di Leventina si suppliscono a vicenda;
- il Pretore di Vallemaggia è supplito da quello di Locarno-Campagna.

---

**Art. 3**

L' art. 46 della LOG è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 46****b) Straordinaria**

Qualora la lista di un Distretto si trovasse ridotta al disotto di undici assessori giurati, la completazione delle liste per le assise correzionali avverrà in ogni singolo caso con assessori della lista del Distretto viciniore. La prossimità fra i diversi Distretti è così stabilita:

Mendrisio nord con Mendrisio- sud e viceversa; Lugano-Città con Lugano-Campagna; Lugano-Ceresio con Lugano-Campagna e viceversa; Locarno-Città con Locarno-Campagna e viceversa; Vallemaggia con Locarno-Campagna; Bellinzona con Riviera e viceversa; Blenio con Leventina e viceversa.

---

**Art. 4**

Fino al termine del periodo di nomina in corso, gli assessori giurati attualmente in carica restano in funzione per entrambe le giurisdizioni.

---

**Art. 5**

Con l' entrata in carica dei Pretori di Mendrisio nord e di Mendrisio sud la giurisdizione per i procedimenti pendenti si determina secondo le disposizioni seguenti: i procedimenti nei quali l' istruzione probatoria è già conclusa sono decisi dal Pretore che li ha istruiti, gli altri sono demandati al Pretore competente giusta le nuove disposizioni di legge.

La competenza sarà stabilita caso per caso mediante decreto del giudice presso il quale la causa o il procedimento sono pendenti.

Il decreto è impugnabile secondo le vie dell' appello per ricorso.

---

**Art. 6**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore e stabilisce le giurisdizioni da assegnare al Pretore in carica e all' eligendo Pretore; stabilisce pure, in applicazione delle disposizioni degli articoli 145 e seguenti della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni ed elezioni, i modi e la data dell'elezione del nuovo Pretore, ritenuto che questi è eletto sino al rinnovo decennale di questi magistrati, come pure la data nella quale i due Pretori entreranno in carica nelle rispettive giurisdizioni.

